

**COMUNE DI CERVETERI**

Roma

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 18</b> <b>Del 19/05/2014</b>	<b>OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI</b>
Proposta N. 21	Del 12/05/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO con inizio alle ore 19:00 e seguenti nella sede istituzionale del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del "Granarone", convocato per determinazione del *Presidente del Consiglio Orsomando Salvatore*, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

		Presente/Assente
Pascucci Alessio	Sindaco	Presente
Bartolozzi Nello	Consigliere	Presente
Battafarano Federica	Consigliere	Presente
Bibbolino Stefano	Consigliere	Presente
Campolongo Davide	Consigliere	Presente
Costantini Anna Maria	Consigliere	Presente
De Angelis Aldo	Consigliere	Assente
Ferri Riccardo	Consigliere	Presente
Galli Angelo	Consigliere	Presente
Impronta Lorenzo	Consigliere	Presente
Luchetti Matteo	Consigliere	Presente
Orsomando Salvatore	Consigliere	Presente
Porro Mauro	Consigliere	Presente
Ramazzotti Lamberto	Consigliere	Presente
Ridolfi Luciano	Consigliere	Presente
Rognoni Roberta	Consigliere	Assente
Travaglia Carmelo	Consigliere	Assente

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3

Risultano altresì presenti gli assessori: Croci, Pulcini e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, commi 4, lettera a) e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) il Vice Segretario generale Galioto Salvatore che cura la verbalizzazione; Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

A cura del responsabile della Ripartizione Entrate su proposta dell'assessore alle finanze e bilancio è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto "**imposta unica comunale - IUC approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI.**", che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16);
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
- b) il numero e le scadenze di versamento della TASI, stabilendo altresì se lo stesso debba essere versato in autoliquidazione ovvero, mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, attraverso invio di modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Ritenuto di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o protezione civile;
- o biblioteca;
- o attività culturali e manifestazioni;
- o servizio Demografico;
- o Manutenzione edifici pubblici;
- o Servizi Cimiteriali.

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, con il quale viene stabilito:

- a) Nel 30 .% la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- b) che il tributo sia versato in autoliquidazione in n. 2 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. di ogni anno;
- c) la seguente disciplina di detrazioni: detrazione per abitazione principale.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### **PROPONE**

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 12 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio [--Testo5--]2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ◆ sul sito internet del Comune, sezione TRIBUTI
  - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

# COMUNE DI CERVETERI

Roma

## **Ripartizione Entrate**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale - IUC approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI**

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall'attestazione resa in calce al presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.:  
favorevole

Cerveteri, lì 14 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE  
F.TO GIUSEPPE PARISI

# COMUNE DI CERVETERI

Roma

## **Area I - Tributi Locali**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Imposta Unica Comunale - IUC approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI**

### **RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE**

<b>Assunto prenotazione n.</b>	<b>del</b>	<b>di €</b>
<b>Assunto impegno n.</b>	<b>Del</b>	<b>di €</b>

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cerveteri, lì 14 maggio 2014

IL RESPONSABILE  
F.TO CARLO MECOZZI

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la sujestesa proposta di deliberazione;

**DATO ATTO** della trattazione unificata della presente proposta di deliberazione con il precedente punto n. 1 all'OdG avente ad oggetto: *“Imposta unica Comunale – IUC approvazione Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014;*

*Dato atto che gli interventi integrali sono contenuti su supporto informatico di registrazione e riportati in apposito resoconto dell’odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato da parte degli addetti presso l’Ufficio di presidenza.*

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile della Ripartizione Entrate e dal Responsabile della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al presente atto allegati;

**PRESO ATTO** che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso in proposito parere favorevole come da verbale n. 29 del 14.05.2014;

**PRESO ATTO** che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella seduta del 15.05.2014;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ATTESA** la propria competenza nel merito;

Si procede su invito del Presidente alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione, al termine della quale il Presidente ne accerta e ne proclama il risultato come segue:

- Consiglieri presenti e votanti n. 14 (assenti i Conss. De Angelis, Rognoni e Travaglia);
- Voti favorevoli n. 9;
- Voti contrari n. 5 (Conss. Ferri, Galli, Orsomando, Ramazzotti e Ridolfi);
- Astenuti n. 0.

Pertanto, il Consiglio comunale con l’esito della sopra riportata votazione riscontrata e proclamata dal Presidente

### DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale - IUC approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI”;**
- di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Salvatore Orsomando

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Galioto Salvatore

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 22/05/2014

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`  
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva il giorno 01/06/2014 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 22/05/2014

Il Responsabile del Servizio  
Assistenza Organi Istituzionali  
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELL'ATTO SOPRA TRASCRITTO.**

Dalla Residenza comunale, lì 22/05/2014

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Antonella Sigillo'



**COMUNE DI CERVETERI .**  
**Provincia di Roma**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 19.05.2014)*

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 – Base imponibile
- Art. 5 – Servizi indivisibili
- Art. 6 – Aliquote
- Art. 7 – Detrazione per abitazione principale del possessore
- Art. 8 – Dichiarazione
- Art. 9 – Versamenti
- Art. 10 – Accertamento
- Art. 11 - Rinvio
- Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.

4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

### **Art. 4 - Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

### **Art. 5 - Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) sicurezza;
- c) manutenzione strade;

- d) manutenzione del verde;
- e) protezione civile;
- f) biblioteca;
- g) attività culturali e manifestazioni;
- h) Servizio Demografico;
- i) Manutenzione edifici pubblici;
- j) Servizi Cimiteriali;

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

#### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia e destinazione dell'immobile;
- settore di attività;
- *ubicazione degli immobili.*

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale del possessore**

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

#### **Art. 8 – Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2 Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno .

3. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'articolo 3:

a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;

b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10,00 (dieci/00) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

6. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

#### **Art. 10 – Accertamento**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

#### **Art. 11 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con Legge 5 maggio 2014 n. 68;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.